



# COMUNE DI MANTA

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 7 DEL 27/02/2018**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette**, del mese di **febbraio**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di **PRIMA CONVOCAZIONE** ed in seduta **PUBBLICA**.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
GUASTI Arch. Mario	SINDACO	<b>SÌ</b>
PRASCIOLU Maria Luisa	VICE SINDACO	<b>SÌ</b>
GIORDANENGO Elio Giuseppe	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
VULCANO Paolo	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
CAVALLERO Silvia	CONSIGLIERE	<b>NO GIUST.</b>
SATTO Roberto	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
DEGIOVANNI Ivan	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
MARIANO Francesco	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
MATTIO Arianna	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
VINEIS Andrea	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
BONO Patrizio	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
CASELLE Maria Teresa	CONSIGLIERE	<b>SÌ</b>
PEROTTINO Cristina	CONSIGLIERE	<b>NO GIUST.</b>
<b>Totale presenti:</b>		<b>11</b>
<b>Totale assenti:</b>		<b>2</b>

Ai sensi dell'Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giacomo GARINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GUASTI Arch. Mario nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI, in particolare, i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014;

VISTO l'art. 1, comma 37, lettera b) della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), che ha aggiunto all'articolo 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 il seguente periodo: *"Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017"*;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 08/09/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30/07/2015, che agli articoli da 21 a 26 disciplina il Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 37, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018), che ha esteso anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, comma 26 della legge di stabilità 2016).

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

DATO atto che il gettito della Tasi deve provvedere alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2018:

Gestione e manutenzione patrimonio	€	47.210,92
Viabilità	€	94.055,22
Illuminazione pubblica	€	126.400,00
Verde pubblico	€	21.000,00
Servizi socio-assistenziali	€	301.065,03
Totale	€	589.731,17
Gettito TASI previsto	€	202.000,00
Percentuale copertura servizi indivisibili		34,25%

RITENUTO, sulla base di quanto sopra evidenziato e delle stime e proiezioni effettuate dall'Ufficio tributi, di confermare per l'anno 2018 le aliquote stabilite con deliberazione n. 33 in data 30/07/2015 come segue:

- aliquota TASI del 2 (due) per mille per tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali si applica l'aliquota dell'1 (uno) per mille;

- nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30 (trenta) per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
- detrazione per l'abitazione principale di Euro 50,00 (cinquanta);

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATO il D.M. del 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO, altresì, il D.M. DEL 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali:

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

IL CONSIGLIERE Sig. Bono Patrizio dichiara: "Appurato che negli anni precedenti le nostre proposte, non solo non sono state adottate, ma non sono state neanche prese in considerazione. Il nostro voto è nettamente contrario";

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 3 (tre) voti contrari (Sigg. Vineis Andrea, Bono Patrizio e Caselle Maria Teresa), n. zero astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) DI CONFERMARE per l'anno 2018 l'aliquota TASI del 2 (due) per mille per tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali si applica l'aliquota dell'1 (uno) per mille.
- 2) DI CONFERMARE che, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30 (trenta) per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.
- 3) DI CONFERMARE la detrazione di euro 50,00 (cinquanta) per l'abitazione principale.
- 4) DI DARE ATTO che, nella determinazione delle aliquote per la TASI, ci si è avvalsi della facoltà concessa dal comma 677 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, confermata per l'anno 2017 dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b) della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) e successivamente dall'art. 1, comma 37, lettera b) della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018).
- 5) DI DARE ATTO che aliquote TASI decorrono dal 1° gennaio 2018.
- 6) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

Successivamente il Consiglio Comunale con il medesimo risultato DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.L.gs. 267/2000 stante l'urgenza motivata dall'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to: GUASTI Arch. Mario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott. Giacomo GARINO

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito [www.comunemanta.it](http://www.comunemanta.it) (art. 32 L.69/2009) dal 08-mar-2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Manta, li 08-mar-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott. Giacomo GARINO

### CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs267/2000)

Manta, li 08-mar-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott. Giacomo GARINO

Considerato che non vi sono ostacoli al rilascio del parere favorevole, i sottoscritti esprimono:

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
REGOLARITÀ CONTABILE	Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto e pone il visto attestante, al copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, d.lgs 267/00 e s.m.i.	27/02/2018	F.TO: RENATO PAGLIERO
REGOLARITÀ TECNICA	per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° comma, d.lgs 267/00 e s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo della proposta di deliberazione indicata in oggetto.	27/02/2018	F.TO: RENATO PAGLIERO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Manta, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giacomo GARINO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

- 8 MAR 2018

Manta, li \_\_\_\_\_



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giacomo GARINO